

*L'Agenzia delle entrate risponde a tre istanze di interpello riguardanti i benefici fiscali*

# Certificato anti-sisma nei tempi

## L'asseverazione tardiva non consente l'agevolazione

DI VINCENZO MORENA

**S**isma bonus, l'asseverazione tardiva del professionista non consente l'ottenimento del beneficio fiscale. Per fruire del c.d. «sisma bonus», la detrazione di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici, disciplinata dall'art. 16 del dl 63/2013, è necessario che l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale sia allegata alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al momento della sua presentazione e non in un momento successivo. Il professionista deve, dunque, attestare la classe di rischio dell'edificio prima dell'inizio dei lavori e quella che si ottiene dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 31/18 di ieri. La ri-

chiesta di parere riguarda un contribuente, che depositata, presso lo sportello unico edilizia comunale, la documentazione relativa alla demolizione di un edificio murario con gravi carenze statiche per la ricostruzione di un nuovo edificio abitativo, in legno, avente lo stesso perimetro e la stessa volumetria, chiede al Fisco se può accedere al regime del «sisma bonus» in caso di presentazione tardiva della prescritta certificazione, dal momento che l'attestazione andrebbe presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Nell'articolare la sua risposta, l'Amministrazione finanziaria, ricorda che il decreto ministeriale n. 58/2017, sulla disciplina della detrazione rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico, richiede la contestuale allegazione del progetto, come asseverato dal progettista,

alla Scia e il deposito presso lo sportello unico. Il provvedimento definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.

L'Agenzia precisa, infine, che rientrano nell'alveo dell'agevolazione, i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione (risoluzione 34/2018), e che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento (circolare 7/2018).



Peso: 27%